



COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

Servizio Sistema Territoriale

Mobilità e Traffico

OGGETTO: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA NEL CENTRO URBANO DEGLI AUTOBUS DI LINEA – EXTRAURBANI (PROVINCIALI E REGIONALI), INTERREGIONALI, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, PER TRATTE DI TRASPORTO PROVENIENTI DA LOCALITA' RIGUARDANTI LE DIRETTRICI DI ACCESSO LATO OCCIDENTALE DELLA CITTA' .

IL SINDACO

PREMESSO che con Ordinanza Sindacale n. 23 del 25 Giugno 2019 si è provveduto a disciplinare le aree di fermata, parcheggio ed interscambio per gli autobus in servizio di linea interregionale, nazionale ed internazionale sul territorio cittadino;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale ha quale obiettivo strategico l'interdizione, nel tempo, della circolazione nell'area urbana agli autobus di linea – extraurbani (provinciali e regionali, interregionali, nazionali ed internazionali) in coerenza con i recenti strumenti di programmazione varati riguardanti la progettazione complessiva che ridisegnano la mobilità cittadina ed il trasporto pubblico, fondata sull'integrazione modale tra i diversi mezzi di trasporto cittadino (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), nell'ottica di garantire una migliore fruibilità e qualità dei servizi, ed un impatto minimo sulla viabilità cittadina e sull'abbattimento delle emissioni in atmosfera, con indubitabili vantaggi sulla qualità dell'aria e della qualità della vita;

Che a concorrere ad un significativo risultato sicuramente contribuisce una conferente azione di razionalizzazione e sistemazione dei percorsi e delle aree per la sosta e fermata dei servizi di trasporto pubblico collettivo di linea e degli autobus turistici, nell'ottica di preservazione e tutela del territorio comunale, sia in ambito ambientale, con rilevanti ricadute positive sulla mobilità urbana e sia, come già riferito, sui livelli di inquinamento atmosferico e sui parametri di rumorosità nel centro urbano della Città, oltre che sui vari e vasti aspetti riguardanti l'incolumità e sicurezza pubblica complessivamente considerati, e non da ultima la qualità della vita dei residenti;

Che in questo contesto e comunque in via del tutto sperimentale, in attesa dell'entrata in funzione dell'area di scambio in località "Cimino" , si reputa opportuno introdurre nuove disposizioni modificative all'O.S. n.23 del 25.6.2019, in premessa richiamata, relativamente all'introduzione del divieto di accesso divieto al Centro Urbano degli autobus di trasporto extraurbano per tratte di percorrenza provenienti dal lato occidentale della Città;

Ritenuto di dover provvedere conseguentemente;

VISTO l'Art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 – T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

VISTI gli artt. 7 e 37 del vigente Codice della Strada - Decreto Legislativo 30.4.1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo C.d.S., D.P.R. n. 495 del 16 Dicembre 1992 e s.m. e i;

TENUTO CONTO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alle generalità delle persone ed agli esercenti le attività di trasporto pubblico.

A parziale modifica dell'O.S.n.23 del 25 giugno 2019

ORDINA

A FAR DATA DAL 28 settembre 2020:

- IL DIVIETO DI ACCESSO NEL CENTRO URBANO DEGLI AUTOBUS EXTRAURBANI, REGIONALI, INTERREGIONALI, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, PROVENIENTI DAL VERSANTE OCCIDENTALE E SETTENTRIONALE S.S. 106 – S.S. 7 TER – S.S. APPIA PER MASSAFRA – CAVALCAVIA CRISTOFORO COLOMBO.

E' CONSENTITO IL SOLO INGRESSO NELL'AREA DI PARCHEGGIO DEL TERMINAL BUS – PORTO MERCANTILE, CON FERMATA NELL'AREA RISERVATA, PER IL TEMPO NECESSARIO ALLE OPERAZIONI DI SALTA E DISCESA PASSEGGERI, LA SOSTA AVVERRA' IN VIA CRISTOFORO COLOMBO AL CAPOLINEA BUS;

ORDINA

altresi,

IL DIVIETO DI SOSTA A TUTTI GLI AUTOBUS EXTRAURBANI, REGIONALI, INTERREGIONALI, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI - PROVENIENTI DALLE ALTRE DIRETTRICI DI INGRESSO ALLA CITTA' - IN QUALSIASI LUOGO DEL CENTRO URBANO FATTA ECCEZIONE PER LE AREE INDICATE COME CAPOLINEA O IN APPOSITE AREE PERIFERICHE DESTINATE ALLA SOSTA PROLUNGATA.

INOLTRE,

ORDINA

A TUTTE LE SOCIETA DI TRASPORTO URBANO ED EXTRAURBANO CIRCOLANTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ADEGUARE I PROPRI SERVIZI E LE CORSE AFFINCHE SIANO RISPETTATE LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE ORDINANZA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE NORME CHE REGOLANO LA SOSTA AI CAPOLINEA E QUELLE RIGUARDANTI I COMPORTAMENTI ALLE FERME, AL FINE DI GARANTIRE FLUIDITA' E SICUREZZA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE.

FA' RISERVA

di adottare provvedimenti integrativi o modificativi del presente atto, in presenza di eventuali circostanze che dovessero indurre a determinare differenti valutazioni nell'ottica della maggiore tutela degli interessi pubblici e, comunque, scaturenti dalle presenti disposizioni.

RENDE NOTO

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada) nonché è impugnabile ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Lecce entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Rende noto altresì che:

- chiunque non ottemperi a quanto disposto dal presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art.7, comma 1, lett.b) e comma 13 del C.d.S.

- copia del presente Provvedimento sarà pubblicato all'Albo del Comune e sul proprio sito internet.

- a norma dell'art. 6 della Legge 07.08.1990 n. 241, il Responsabile del Provvedimento è il Dirigente della Polizia Locale di Taranto, Dir.Sup. Matichecchia dott. Michele, il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti; ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso.

- il presente provvedimento sarà comunicato, a cura della Direzione della Polizia Locale, ai competenti Uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Motorizzazione Civile di Taranto, per quanto di competenza.

DISPONE INFINE

di trasmettere copia della presente Ordinanza:

al Sig. Prefetto

al Sig. Questore,

al Comando Provinciale dei Carabinieri,

al Comando della Guardia di Finanza,

al Comando di Polizia Locale;

all'Assessore alla Polizia Locale e Mobilità;

a tutte le società di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, per il tramite del Comando di Polizia Locale.

Taranto, lì 09.2020



Il Sindaco
Rinaldo Melucci